



**ISTITUTO COMPRENSIVO 9  
DI VICENZA  
VIA BELLINI, 106 - 36100 VICENZA VI  
Telefono: 0444.1813911**



**DVR del 2 giugno 2021  
Documento di Valutazione dei Rischi  
T.U. 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.  
Aggiornamento Capitolo 13:  
Valutazione rischi lavoratrici gestanti  
16 febbraio 2022**

*Il presente Piano é stato disposto in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 art. 43, art. 45, oggi T.U. 9 Aprile 2008 n° 81, D.M. 388/03 (rif Art. 45 D.Lgs. 81/08).*

*Il presente DVR è composto da 8 pagine compresa la copertina*

### **13. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**

#### **OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**

Secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 occorre procedere con la valutazione dei rischi per l'ambiente di lavoro nel quale si trova una lavoratrice in stato di gravidanza.

La procedura applicata è la seguente:

- informazione di tutte le lavoratrici dei rischi derivati dall'ambiente di lavoro per le mutate condizioni fisiche
- circolare informativa da distribuire con allegato il modello di comunicazione del proprio stato di salute
- valutazione specifica correlata con le mansioni della lavoratrice, adesione all'eventuale piano di sorveglianza sanitaria prodotta dalla competente ASL territoriale
- stima del rischio e programmazione degli interventi di bonifica/correttivi o cambio di mansione

Il presente documento viene prodotto al fine di determinare le condizioni di rischio specifico per le lavoratrici inquadrare come docenti, ATA e personale femminile esterno, in merito a quanto disciplinato dalla decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Con questo allegato si crea l'opportuna integrazione al documento di valutazione dei rischi previsto dal quadro normativo attuale per la tutela delle lavoratrici madri (legge 1204/71, DPR 1026/76 e legge 903/77) con i contenuti del decreto legislativo 81/2008 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le stesse valutazioni vengono effettuate in merito a quanto previsto dal Decreto Legislativo n°645 del 25/11/1996 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento", e in ottemperanza al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

Viene ribadito l'obbligo della valutazione dei rischi introdotto dal DLgs 81/2008, che deve essere effettuato dal datore di lavoro, il quale è tenuto a comunicare alle lavoratrici i risultati della valutazione effettuata in relazione ai rischi connessi all'attività svolta, e ad adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

È inoltre prevista una estensione dell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri, già riconosciuti nella legge 1204/71 per i quali vige il divieto di utilizzazione delle lavoratrici durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.

Vengono infine regolamentati alcuni aspetti particolari, come il diritto delle lavoratrici gestanti di assentarsi durante l'orario di lavoro, senza perdita della retribuzione, per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite medico specialistiche.

Per fruire di tali permessi le lavoratrici dovranno presentare apposita istanza al datore di lavoro e, successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

## **1 Indicazioni in merito alla gestione delle lavoratrici gestanti**

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto è fatto divieto all'istituto scolastico di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, nonché al trasporto e sollevamento di pesi. Se necessario, la lavoratrice potrà essere spostata ad altra mansione .

Il Dpr 25.11.1976, n. 1026 che è il regolamento di attuazione della legge n. 1204, indica i lavori pericolosi faticosi e insalubri.

Nel caso la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni ha diritto ad essere assente dal lavoro e a percepire, per tutto il periodo indicato, il trattamento economico spettante l'astensione obbligatoria (sent. Corte Costituzionale n. 972/88).

## **2 Valutazione dei rischi delle lavoratrici gestanti**

Secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e da quanto ordinato nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, valutati dagli allegati del Decreto Legislativo n°645 del 25/11/1996 (durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). Si elencano i lavori individuati:

- a) lavori su scale ed impalcature mobili e fisse:- durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- b) lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- c) lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

.....*omississ*.....

**In aggiunta si possono valutare le situazioni particolari per la scuola quali:**

- le attività lavorative a contatto con materiali definibili a rischio chimico o biologico
- le attività della lavoratrice in ambienti non autorizzati o certificati per l'uso di attività didattica, ad esempio per l'assenza del Certificato di Prevenzione Incendi con valutazione del rischio alto.

Il documento non si intende esaustivo ma esclusivamente indicativo delle situazioni di pericolo che più frequentemente si possono trovare all'interno di un edificio scolastico .

Viene dato luogo alla procedura informativa presso il personale scolastico per quanto riguarda la prevenzione.

## **3-Flessibilità del congedo di maternità**

La flessibilità dell'astensione obbligatoria è un diritto che consente alla lavoratrice dipendente di scegliere il periodo di 5 mesi di assenza dal lavoro per interdizione obbligatoria più appropriato alle proprie esigenze. La suddivisione può essere di 2 + 3, ossia il normale periodo di astensione obbligatoria di due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto, oppure di 1+4 nel caso di posticipazione. A consentire quest'ultima opzione è l'art. 20 del D. Lgs. 151 del 2001 che parla appunto di flessibilità del congedo di maternità.

**A tal pro nella LEGGE DI BILANCIO 2019** (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

**« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».**

### **Gestione dei casi di gravidanza con emergenza CoronaVirus in corso**

**Secondo il rapporto ISS COVID-19 n. 45/2020, l'infezione da Sars-Cov2 sul decorso della gravidanza non comporta effetti particolarmente gravosi.**

**Pur tuttavia, considerato lo stato di emergenza sanitaria in corso, si ritiene che la pandemia Sars-Cov2, può creare, per le lavoratrici in gravidanza, una condizione di rischio aggiuntivo che può concretizzarsi nelle difficoltà di applicare le terapie mediche necessarie in caso di infezione. Ciò premesso si reputa doveroso adottare per le lavoratrici in gravidanza e fino al momento del parto, la limitazione dei contatti interpersonali nel luogo di lavoro.**

**Questa indicazione prudenziale e preventiva deve essere attuata per le lavoratrici dell'infanzia, della primaria e della secondaria.**

## MANSIONE: DOCENTI

INSEGNANTE		
FATTORI DI RISCHIO	* RISCHI	DURATA DIVIETO
Lavoro pregiudizievole per cause soggettive della gestante rilevate dal medico ginecologo in relazione all'avanzamento dello stato di gravidanza	Rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro	- In gravidanza
Stretto contatto e igiene personale degli alunni della scuola dell'infanzia (rischio biologico)		- In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice madre e del bambino.  
In caso di presenza di malattia derivante dal virus della rosolia sarà necessario prevedere l'astensione dal lavoro della lavoratrice per tutta la durata dell'epidemia.

### PERSONALE DI SOSTEGNO

FATTORI DI RISCHIO		
	RISCHI	
Assistenza allievi non autosufficienti	Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto se supera standard secondo > MMC. Necessita valutare a seconda delle condizioni di disabilità dell'alunno
Movimentazione manuale disabili	Rischio di lesioni al feto o di parto prematuro	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto se supera standard secondo > MMC. Necessita valutare a seconda delle condizioni di disabilità dell'alunno
Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)	Rischio per la salute del nascituro o del neonato	- In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice madre e del bambino.  
Modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di eliminare i fattori di rischio. Qualora per ragioni organizzative o produttive specifiche ciò non sia attuabile, spostamento ad altra mansione con contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Qualora non vi sia possibilità di spostamento ad altra mansione, immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.  
Immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre per eventuali sopravvenute complicanze certificate dal medico e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

## MANSIONE: ADDETTE ALLA STAMPERIA (FOTOCOPIATRICE ecc.)

FATTORI DI RISCHIO	* RISCHI	DURATA DIVIETO
Attività in postura eretta prolungata	Rischio di parto prematuro per prolungati periodi In gravidanza in piedi durante la giornata lavorativa Rischio di affaticamento dell'apparato cardiovascolare della lavoratrice per congestione periferica durante la postura eretta, possibili manifestazioni di contrazioni uterine.	- In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
Movimentazione manuale dei carichi	Rischio di lesioni al feto o di parto prematuro In gravidanza	- In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
Lavori con esposizione a sostanze e preparati pericolosi (ozono prodotto mesi di vita del figlio dalle stampanti e sostanze derivanti da toner di stampante - vista l'assenza di ricambio d'aria o aspirazione)	Rischio per la salute del nascituro o del neonato	- In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice madre e del bambino.

Modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di eliminare i fattori di rischio. Qualora per ragioni organizzative o produttive specifiche ciò non sia attuabile, spostamento ad altra mansione con contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Qualora non vi sia possibilità di spostamento ad altra mansione, immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

Immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre per eventuali sopravvenute complicanze certificate dal medico e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

## MANSIONE: ADDETTE ALLE PULIZIE

FATTORI DI RISCHIO	* RISCHI	DURATA DIVIETO
Attività in postura eretta prolungata	Rischio di parto prematuro per prolungati periodi In gravidanza in piedi durante la giornata lavorativa Rischio di affaticamento dell'apparato cardiovascolare della lavoratrice per congestione periferica durante la postura eretta, possibili manifestazioni di contrazioni uterine.	- In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice madre e del bambino.

Modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di eliminare i fattori di rischio. Qualora per ragioni organizzative o produttive specifiche ciò non sia attuabile, spostamento ad altra mansione con contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Qualora non vi sia possibilità di spostamento ad altra mansione, immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

Immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre per eventuali sopravvenute complicanze certificate dal medico e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

## MANSIONE: IMPIEGATE UFFICIO

FATTORI DI RISCHIO	* RISCHI	DURATA DIVIETO
Lavoro pregiudizievole per cause soggettive della gestante rilevate dal medico ginecologo in relazione all'avanzamento dello stato di gravidanza.	Rischio per la salute della lavoratrice e nascituro.	- In gravidanza e astensione obbligatoria
Movimentazione manuale dei carichi	Rischio di lesioni al feto o di parto prematuro In gravidanza	- In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice madre e del bambino.

Modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di eliminare i fattori di rischio. Qualora per ragioni organizzative o produttive specifiche ciò non sia attuabile, spostamento ad altra mansione con contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Qualora non vi sia possibilità di spostamento ad altra mansione, immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

Immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre per eventuali sopravvenute complicanze certificate dal medico e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

In caso di presenza nella scuola di malattia derivante dal virus della rosolia sarà necessario prevedere l'astensione dal lavoro della lavoratrice per tutta la durata dell'epidemia

